



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 966 DEL 18/05/2021

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020, N. 76 CONV. CON L. 11.09.2020, N.120, DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SULLE SPIAGGE DI PASSETTO E DI PALOMBINA-TORRETTE NEL COMUNE DI ANCONA – STAGIONE BALNEARE 2021 – SMARTCIG: ZD931AB010– ATTO DI IMPEGNO DI SPESA

-
Panariello Roberto

(atto sottoscritto con firma digitale)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente”*.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25.02.2020 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019. Ricollocazione delle PP.OO.”*, la quale, modificando la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, prevedeva l'istituzione della *“Direzione Ambiente, Verde Pubblico”*.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 01.04.2020 recante *“Provvedimento di riorganizzazione. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25.02.2020”*.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 39 del 11.03.2020 avente ad oggetto *“Attribuzione funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” al Dott. Roberto Panariello”*.

---O---

PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019, alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative alle *“spiagge”*, nelle quali rientrano tutte le attività afferenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge e dei relativi parcheggi e i servizi correlati.

PREMESSO, quindi, che la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è stata incarica della gestione dei servizi correlati alla spiaggia cittadine.

PREMESSO che il servizio di primo soccorso rientra tra i servizi correlati alle spiagge cittadine.

---O---

CONSIDERATO che le spiagge del Comune di Ancona, aventi valenza turistica, sono riconducibili a quattro comprensori, ossia, da sud-est verso nord-ovest: Portonovo, Mezzavalle, Passetto, Torrette-Palombina.

CONSIDERATO che rispetto ai suindicati comprensori il Comune di Ancona ha competenze diversificate in virtù dell'esistenza di concessioni demaniali.

VERIFICATO, pertanto, che il Comune di Ancona deve garantire il servizio di primo soccorso solo sulle spiagge di Passetto e di Palombina-Torrette.

RICHIAMATA la situazione di emergenza in cui si è stati costretti ad operare per tutta la stagione balneare 2020 a causa degli eventi legati all'epidemia da Covid-19, che ha contraddistinto il 2020 e che continua a condizionare anche l'annualità 2021.

CONSIDERATO che nella stagione balneare 2020, per quanto sopra detto, si sono rese necessarie misure urgenti che possono dirsi attuali anche per l'anno in corso.

TENUTO CONTO del perdurare della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid-19, e, quindi, della possibilità, per lo Stato, per la Regione Marche e per gli altri organismi competenti, di emanare nuove disposizioni in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, anche per quanto riguarda la stagione balneare 2021.

VISTO il D.P.C.M. del 2.03.2021, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. con mod. con L. 22.05.2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del D.L. 16.05.2020, n. 33, conv. con mod. con L. 14.07.2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del D.L. 23.02.2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*”.

VISTO il D.L. 22.04.2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”*.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 12.04.2021, n. 419, recante *“Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2021: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione”*, la quale, nell'Allegato 1, Par. C), stabilisce che la stagione balneare 2021, per le acque marino costiere e per quelle interne degli invasi artificiali, ha inizio, in termini di verifica della balneabilità delle acque da parte degli organi competenti, il 1.05.2021 e termina il 3.10.2021.

CONSIDERATO che rimangono salve le decisioni assunte nel corso dell'anno 2020 in materia di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ad oggi ancora in corso, che di seguito si riepilogano in ordine cronologico:

- il Decreto del Presidente di Giunta Regionale Marche del 16.04.2020, n. 99, il quale chiariva che si autorizzavano *«le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 - svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
 - *l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei»*.
- la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 27.04.2020, n. 494, la quale, nello stabilire la durata della stagione balneare 2020, teneva conto della proroga dei termini,

causata dalla emergenza da Covid-19, di cui al D.P.C.M. 11.03.2020, recante “*Misure Urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull'intero territorio nazionale*” e ai successivi DD.PP.CC.MM. e DD.LL.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 11.05.2020, n. 564, recante “*Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere*”, la quale, nell'Allegato C, stabiliva, per le spiagge libere, che «*per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l'adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale; l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti; le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.*

La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente»;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 15.05.2020, n. 568, recante “*Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere – Modifica Allegato C*”, la quale modifica l'Allegato C della Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 11.05.2020, n. 564, il quale viene integralmente sostituito dall'Allegato 1 della la Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 15.05.2020, n. 568;
- il D.P.C.M. del 17.05.2020, recante “*Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, il quale, emanato a seguito della Conferenza Stato-Ragioni del 15.05.2020, in seno alla quale era stato elaborato un documento, inerente le distanze da rispettare sulle spiagge, meno restrittivo rispetto a quanto deciso dalla Regione Marche, prevedeva:
 - all'art. 1, lett mm), che «*le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:*
 - 1) *l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;*
 - 2) *l'accesso dei fornitori esterni;*
 - 3) *le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;*
 - 4) *la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;*
 - 5) *le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;*
 - 6) *le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;*
 - 7) *lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;*

8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso;

- all'art. 2, che «sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,omissis...».

---O---

CONSIDERATO che il D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 1, dispone che «Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici", si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 [...]».

CONSIDERATO che il D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 2, lett. a), dispone che «fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i. secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 '000.00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75'000.00 euro»

CONSIDERATO che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., all'art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, D.L. 16.07.2020, n. 76 , conv. con L. 11.09.2020, n.120, dispone che «fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40'000.00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

CONSIDERATO che il D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), conv. con L. 11.09.2020, n.120, all'art. 1, comma 3, dispone che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), «possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto

equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.»

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. , così come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. f), della L.55/2019, dispone che *«prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.»*

RICHIAMATA altresì la Comunicazione della Commissione Europea del 10.04.2020, recante *“Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi Covid-19”*, con la quale la Commissione Europea ha chiarito i presupposti che determinano, o, meglio, che impongono, il ricorso ad un affidamento diretto o ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione, i quali si sostanziano nell'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi ovvero nella prospettiva di non avere margini temporali sufficienti, purché vengano soddisfatti cumulativamente i criteri, di cui agli artt. 27 e 28 della direttiva 2014/24/UE, per cui, in primo luogo, l'evento che determina l'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi ovvero la prospettiva di non avere margini temporali sufficienti deve essere imprevedibile; in secondo luogo, l'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi ovvero la prospettiva di non avere margini temporali devono essere determinate da estrema urgenza; in terzo luogo, deve sussistere nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza.

RITENUTO, per quanto sopra, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico è legittimato a procedere all'affidamento diretto di servizi, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché a fronte di una spesa stimata di importo non superiore a 75'000.00 euro, attraverso una determinazione a contrarre o altro atto equivalente che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007”*), così come modificato, da ultimo, dalla L. 30.12.2018, n. 145 (recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*), dispone che *«Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5'000.00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]»*.

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, del D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n.120, fino al 31.12.2021 non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000”*) aventi ad oggetto servizi comparabili a quelli relativi al presente procedimento.

PRESO ATTO che la centrale di committenza della Regione Marche non ha attive procedure contrattuali della medesima tipologia di cui al presente atto.

ACCERTATO altresì che il servizio che si intende affidare non è presente tra i servizi offerti su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

RITENUTO, dunque, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico è legittimato a procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto senza il ricorso alle suindicate piattaforme elettroniche, fermo restando l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,

---0---

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, l'emergenza sanitaria da Covid-19, sia nel periodo di crescita sia nel periodo di stabilità della situazione epidemiologica, ha determinato forti incertezze in ordine alla concreta possibilità di dare avvio alla stagione balneare 2021.

CONSIDERATO che, conseguentemente, risultavano altresì incerti i termini di avvio e fine della stagione balneare 2021.

CONSIDERATO che, data la situazione di emergenza sanitaria, solo in data 12.04.2021, la Regione Marche, con Deliberazione di Giunta Regionale Marche del 12.04.2021, n. 419, ha disposto l'apertura della stagione balneare 2021, prevedendo che l'inizio della stagione balneare 2021, in termini di verificabilità della balneabilità delle acque da parte degli organi competenti, coincide con il 01.05.2021.

PRESO ATTO, dunque, del fatto che l'imprevedibilità dell'andamento della situazione epidemiologica ha determinato una situazione d'urgenza nell'ambito della gestione dei servizi correlati alle spiagge cittadine, tra i quali rientra il servizio di primo soccorso sulle spiagge di Passetto e di Palombina-Torrette.

RAVVISATA, pertanto, la necessità, per il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico, di affidare direttamente il servizio di primo soccorso sulle spiagge di Passetto e di Palombina-Torrette.

VISTO l'elenco Elenco Pubbliche Assistenze – ANPAS.

PRESO ATTO che, ai fini del rispetto del principio di rotazione è da considerarsi che nel triennio precedente la P.A. Croce Gialla Ancona – Onlus (C.F. 80000310427) non era stata invitata a presentare preventivo per l'effettuazione del servizio di cui trattasi.

CONSIDERATO, oltre per quanto sopra detto, che, costituendo il servizio di primo soccorso servizio tecnico con professionalità specifiche, si è ritenuto opportuno, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso, rivolgersi alla P.A. Croce Gialla Ancona - Onlus (C.F. 80000310427) , stante la sua comprovata esperienza nello svolgimento di attività di primo soccorso, che ha saputo adattarsi anche alle difficoltà dettate dalla pandemia da Covid-19.

DATO ATTO, pertanto, che il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico, in data 26.03.2021, chiedeva, con nota assunta a Prot. Gen. n. 50154/2021 del 26.03.2021, alla P.A. Croce Gialla Ancona – Onlus (C.F. 80000310427) la propria disponibilità a svolgere il servizio di primo soccorso sulle spiagge di Passetto e di Palombina-Torrette, trasmettendo capitolato speciale, contenente le specifiche del servizio richiesto.

DATO ATTO che, in data 22.04.2021, la P.A. Croce Gialla Ancona – Onlus (C.F. 80000310427), con nota assunta a Prot. Gen. n. 64624/2021 del 22.04.2021, prestava riscontro positivo alla richiesta di disponibilità a svolgere, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale, il servizio di primo soccorso sulle spiagge di Passetto e di Palombina-Torrette, trasmettendo, altresì, il relativo preventivo.

DATO ATTO che, in data 29.04.2021, il Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico, con nota assunta al Prot. Gen. n. 68556/2021 del 29.04.2021, procedeva a chiedere un miglioramento del prezzo, salvaguardando l'applicazione del CCNL ai dipendenti impiegati.

DATO ATTO che, in data 30.04.2021, la P.A. Croce Gialla Ancona – Onlus (C.F. 80000310427), con nota assunta a Prot. Gen. 69229/2021 del 30.04.2021, veniva incontro alle richieste del Comune di Ancona – Direzione Ambiente, Verde Pubblico, procedendo ad un miglioramento del prezzo e, conseguentemente, ad una rimodulazione del preventivo.

CONSIDERATO che, per le figure professionali impiegate ed il conseguente CCNL applicato (CCNL ANPAS, C4- Autista soccorritore) si ritiene congruo il preventivo da ultimo proposto pari ad euro 39'000,00 esenti I.V.A. ai sensi della L.266/1991, come dichiarato nei preventivi assunti ai protocolli comunali sopra indicati.

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

VERIFICATI la regolarità contributiva mediante DURC On-Line di cui al prot. INAIL.26195183, ed il Casellario Informativo ANAC, dal quale, in data 11.05.2021, non sono emerse annotazioni ostative.

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 (recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e*

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636, ove sono indicate le modalità di attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario in caso di affidamento diretto.

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come previsto dalle Linee Guida n. 4 (recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

DATO ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto verrà risolto e l'Amministrazione Comunale provvederà, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre che all'incameramento della cauzione definitiva

DATO ATTO che:

- per il presente procedimento è stato richiesto all'ANAC il codice di identificazione di gara (smartCIG), che corrisponde al seguente: **ZD931AB010**;
- il codice identificativo gara smartCIG è stato richiesto in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 (recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*) in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

---0---

ACCERTATO che il presente procedimento di affidamento diretto risulta, allo stato, rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023:

- Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 24, recante *“Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”*;
- Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 23, recante *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”* (nella quale è inserito il *programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022*);
- Delibera di Consiglio Comunale del 04.03.2021, n. 18, recante *“Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e elenco annuale dei lavori per l'anno 2021”*.

VISTI e RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune di Ancona approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 30.10.2000, n. 124 e s.m.i. (da ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale 23.06.2014, n. 64);
- la L. 7.08.1990, n. 241 (recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*) e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (recante “*Codice dei contratti pubblici*”) e s.m.i.;
- il D.L. 16.07.2020, n. 76 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”), conv. con L. 11.09.2020, n.120;
- le Linee Guida n. 4 (recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”), approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

ATTESA:

- la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i., dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;
- la regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento diretto, in favore della P.A. Croce Gialla Ancona – Onlus (C.F. 80000310427) con sede in Via Ragusa, 18 – 60121 Ancona, del servizio di Primo Soccorso sulle spiagge di Passetto e di Palombina – Torrette per un importo pari ad € 39'000,00 esenti I.V.A. ai sensi della L.266/1991;;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, è l'Arch. Roberto Panariello, Dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico”;
5. di attestare in riferimento al sottoscritto dirigente e prendere atto con riferimento al direttore lavori, che, rispetto alla procedura in oggetto:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art.18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.P.R. 165/2001.

come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex D.P.R. 445/200 conservate agli atti dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla circolare prot. 78489 del 26 maggio 2017;

6. di dare atto che, per il procedimento di selezione del contraente, è stato assunto presso ANAC il seguente codice di identificazione di gara (CIG): **ZD931AB010**, di dare atto che il codice di identificazione di gara (CIG) viene richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

7. di finanziare gli interventi in oggetto al capitolo "286003" del bilancio comunale, azione 8306, codice "09011.03. 0286003.8306, avente per oggetto "Spese per le spiagge e i moli" che per il 2021 prevede una adeguata copertura, assumendo impegno di spesa di € 39'000,00 esenti iva ai sensi della L.266/1991;

8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

9. di dare atto che l'incaricato è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:

- codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici),
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee Guida ANAC (delibera n. 177 del 19.02.2020) e adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30.03.2021;

la violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento;

10. di stabilire che l'esecuzione dei servizi di cui al presente atto è comunque subordinata, quanto a modalità, termini e condizioni, a tutte le prescrizioni e disposizioni statali, regionali e comunali già emanate o che verranno emanate per la prevenzione ed il contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

11. di dare atto che il presente provvedimento:

- è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;

- è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;

12. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Pos: 6.9-dc-09-2021

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

X IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Panariello Roberto
(atto sottoscritto con firma digitale)